



## TRIBUNALE DI NOLA

### **RICHIESTA DI -MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA'-**

#### **CONVENZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI PERCORSI DI RECUPERO DESTINATI AGLI AUTORI DI REATI DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE**

Ai sensi dell'art. 6, co. 1, della Legge 19 luglio 2019 n. 69 e dell'art. 165, co. 5, del Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398 (Codice Penale).

Atteso che:

- l'art. 165, co. 5, del Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398 (Codice Penale), come modificato dall'art. 6, co. 1, della Legge 19 luglio 2019 n. 69, prevede che *“nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici corsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”*;

- l'art. 6, co. 2, della Legge 19 luglio 2019 n. 69 precisa che *“dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”* e che *“gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato”*.

Ritenuto che tale istituto, voluto dal legislatore, vada incentivato e diffuso in quanto:

- porta un'immediata utilità alla collettività, in quanto consente il recupero di soggetti autori di violenze, impedendo che tali condotte possano essere reiterate;

- è conveniente per lo stesso condannato che, a fronte della trasgressione commessa, può sviluppare un'attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore (sospensione della pena ed eventuale estinzione del reato).

Premesso che il suddetto percorso di riabilitazione e recupero psicologico finalizzato alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena deve fondarsi su interventi che prendano in esame:

- fattori socioculturali, incluso il contesto sociale di genere, i rapporti di potere ineguali tra uomini e donne nelle nostre società, la diffusione della violenza come modo per affrontare i conflitti nelle nostre culture, le sanzioni previste dalla legge e dalla società per l'uso di violenza domestica;
- fattori relazionali, incluso il tipo di rapporti di potere genere-specifici all'interno della coppia, le modalità di soluzione dei conflitti e di comunicazione;
- fattori individuali, che possono essere suddivisi nelle categorie seguenti: 1) fattori cognitivi, incluse le convinzioni e le posizioni rispetto alle relazioni e ai ruoli di genere, le aspettative relative alla relazione, alla compagna e ai bambini e a se stessi; 2) fattori emotivi (inclusa la gestione dei sentimenti di rabbia, frustrazione, fallimento, vergogna, gelosia, paura, etc.) e le componenti esperienziali su cui si fondano questi sentimenti; 3) fattori comportamentali, inclusa la sostituzione di comportamenti violenti e autoritari genere-specifici con capacità e abilità a instaurare relazioni basate su rispetto e uguaglianza, le capacità di comunicazione e di risoluzione dei conflitti, la gestione dello stress e della rabbia.

Rilevato che appare necessario affidare ad una struttura qualificata la gestione dei servizi di accoglienza e sostegno destinati agli autori di reati di violenza domestica e di genere finalizzati alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, come da "*Proposta di Progetto*" che si allega al presente bando (cfr. **allegato n. 2** al decreto).

Considerato che, quindi, l'Ente deve essere in grado di:

- indicare il numero delle persone che potrebbero essere prese in carico e le tipologie di percorsi a cui potrebbero essere sottoposte;
- certificare l'idoneità dei locali utilizzati;
- precisare i giorni e le ore in cui verrebbero svolti gli incontri;
- illustrare gli accertamenti di carattere diagnostico a cui verrebbero sottoposti i soggetti presi in carico;
- specificare i nominativi degli operatori che seguirebbero il percorso di recupero e la relativa qualificazione.

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere alla formazione di un elenco di Enti idonei all'organizzazione e allo svolgimento di percorsi di recupero nel rispetto delle linee guida appositamente predisposte dal Tribunale con l'ausilio dell'Istituto Campano di Psicologia Giuridica e confluite nello "*Schema di Convenzione*", che si allega al presente interpello (cfr. **allegato n. 4** al decreto).

Considerato che, in tal modo, si otterrebbe il duplice risultato, da un lato, di agevolare l'imputato nell'individuazione dell'Ente presso cui svolgere il percorso di recupero e, dall'altro, coadiuvare l'autorità giudiziaria nella valutazione dell'effettiva utilità del percorso svolto, attesa la rispondenza dello stato agli *standards* terapeutici predeterminati dal Tribunale, ferma restando sempre l'ampia discrezionalità di cui la stessa godrebbe nell'effettuare tale apprezzamento.

## INVITA

Gli Enti pubblici, le Associazioni e i Centri specializzati che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per reati di violenza domestica e di genere a manifestare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente interpello sul sito internet del Tribunale, la propria disponibilità a stipulare una Convenzione con il Tribunale di Nola per far svolgere presso le proprie strutture i suddetti percorsi di recupero, nel rispetto delle linee guida appositamente predisposte.

Si rappresenta che il Tribunale, con l'ausilio un apposito organo di controllo a tal fine istituito, entro quindici giorni dalla scadenza del predetto termine, valuterà le manifestazioni di disponibilità tempestivamente pervenute e procederà alla formazione di un elenco provvisorio degli Enti disponibili. Entro ulteriori quindici giorni, i suddetti Enti verranno convocati dal Tribunale e, laddove gli stessi offriranno adeguate garanzie in ordine al rispetto delle suddette linee guida, si procederà alla stipula delle relative Convenzioni.

Successivamente il Tribunale, con cadenza semestrale, provvederà alla ripubblicazione del presente interpello al fine di consentire l'eventuale revisione delle linee guida e la sottoscrizione di Convenzioni con gli ulteriori Enti interessati.

Tale manifestazione di disponibilità dovrà contenere i seguenti elementi:

- Generalità del Legale Rappresentante dell'Ente;
- Atto costitutivo e Statuto (limitatamente alle strutture non pubbliche);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, lett. aa) e bb) del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., da parte del Legale Rappresentante dell'Ente (limitatamente alle strutture non pubbliche);
- Attività svolte dall'Ente;
- Numero dei soggetti che potrebbero essere presi in carico e tipologie di percorsi a cui potrebbero essere sottoposti;
- Locali utilizzati e relativa dichiarazione di idoneità;
- Giorni e fasce orarie in cui verrebbero svolti gli incontri;
- Accertamenti di carattere diagnostico a cui verrebbero sottoposti i soggetti presi in carico;
- Nominativi degli operatori che seguirebbero il percorso di recupero e relativa qualificazione.

La manifestazione di disponibilità dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica:

**tribunale.nola@giustizia.it**

**compilando il modulo allegato (cfr. **allegato n. 3** al decreto) e allegando copia del documento di identità del Legale Rappresentante, nonché (limitatamente alle strutture non pubbliche) copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto e copia della Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, lett. aa) e bb) del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., da parte del medesimo Legale Rappresentante, da produrre successivamente in originale.**

Nola, 1 / 3 / 21

Il Presidente  
dott. Luigi Picardi

